



COMUNE DI GAZZANIGA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/12/2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità del regolamento

Art. 4 – Finalità del trattamento

CAPO II - ACCESSO AI DATI

Art. 5 – Soggetti

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza pag. 03

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

CAPO III-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 12 - Individuazione delle zone da videosorvegliare

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Comunicazione

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Pubblicità del regolamento

Art. 18 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Gazzaniga che consentono la visione in diretta o registrata dei filmati ripresi dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e s.m.i.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di registrazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, o rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di Gazzaniga e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il sindaco pro tempore;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- e) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta o in difformità alle disposizioni di legge o regolamentari o specificatamente definite dall'amministrazione comunale;
- g) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile.

CAPO II ACCESSO AI DATI

Art. 5 – Soggetti

Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del comune. Con proprio atto individua e nomina il Responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta qualora la nomina riguardi persona diversa dal comandante della Polizia Locale. Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco.

Il responsabile del trattamento: - Si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli incaricati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date. - Custodisce le parole chiave per l'accesso ai sistemi di registrazione. - Nomina gli incaricati del trattamento cioè i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile e agli incaricati del trattamento.
2. Il sistema dovrà essere configurato in maniera tale che l'accesso al servizio avvenga con password individuale al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log-in" e "password" di accesso, che sarà conservato per la durata di anni uno.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. Oltre al personale addetto alla manutenzione degli impianti, eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.
2. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

3. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che in genere consentono, tecnicamente, riprese video a colori di qualità variabile secondo le condizioni di illuminazione naturale o artificiale. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server/nas/o altri sistemi di storage, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate che abbiano superato il limite di tempo di registrazione di cui sopra.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo di eventuali brandeggi da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Gazzaniga, nei casi previsti, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, conforme all'allegato n. 1 del "Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010" sotto riportato.



Art. 12 - Individuazioni delle zone da videosorvegliare.

Compete alla Giunta comunale l'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza, mentre il Responsabile del trattamento provvederà a comunicare alla Giunta eventuali postazioni provvisorie o momentanee nonché a fissare gli orari delle registrazioni.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica o anche comunicate oralmente purché successivamente confermate per iscritto.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il dispositivo di registrazione. In caso di necessità eventuali salvataggi potranno essere custoditi in luoghi stabiliti dal responsabile con modalità che assicurino il rispetto della riservatezza dei dati.

2. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Art. 16 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gazzaniga a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.